

CENTRO STUDI DI OSTEOPATIA TRADIZIONALE S.R.L.

Scuola di Osteopatia appartenente all'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia (AISO)

Corso di studio Tipo II (tempo parziale) per il conseguimento del Diploma di Osteopatia (D.O.)

Regolamento didattico

Il presente Regolamento, adottato dalla Scuola «Centro Studi di Osteopatia Tradizionale S.r.l.» (di seguito anche "Scuola"), è accettato dallo studente all'atto dell'iscrizione e sottoscritto dallo stesso il primo giorno di lezione, unitamente all'informativa e al consenso in ordine al trattamento dei dati personali e alla liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini e dei lavori prodotti.

Una copia aggiornata del presente Regolamento è sempre presente presso la Segreteria della scuola e ogni studente ha diritto di richiederne copia.

Ciascuno studente, con la sottoscrizione del presente Regolamento, dichiara di conoscere e accettare tutte le disposizioni nello stesso contenute, le quali dovranno essere rispettate in ogni articolo, e dichiara di essere a conoscenza del fatto che:

- a. la formazione in osteopatia erogata dalla Scuola di Osteopatia «Centro Studi di Osteopatia Tradizionale s.r.l.» (C.S.O.T.) è sempre stata organizzata in base ai criteri formativi e alle competenze chiave della professione osteopatica. Risulta altresì conforme a quanto stabilito dal regolamento dell'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia nonché alla programmazione realizzata in data 14 maggio 2016 dalla allora esistente Commissione Didattica del Registro degli Osteopati d'Italia, basandosi sugli standard dei Benchmarks for Training in Osteopathy dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sulla norma CEN 16686 (T1 per coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola media superiore; T2 per coloro i quali siano in possesso di una laurea in ambito sanitario; con la possibilità, per i laureati in scienze motorie, biologia, farmacia e di determinate professioni sanitarie, di esonero nell'ambito della formazione T1 di tutti gli insegnamenti già superati nel percorso universitario);
- b. il titolo rilasciato dalla Scuola, anche se denominato Diploma, non è legalmente riconosciuto in Italia e non ha alcun valore giuridico-legale;
- c. il giorno 2 dicembre 2017 è stata fondata l'A.I.S.O. (Associazione Italiana Scuole di Osteopatia), di cui il C.S.O.T. è uno dei soci fondatori, che comprende le Scuole di Osteopatia già accreditate presso il Registro degli Osteopati d'Italia;
- d. la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/01/2018 e in vigore dal 15/02/2018 ha disposto il riordino delle professioni sanitarie;
- e. in particolare, l'art. 7 della richiamata Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha individuato nell'ambito delle professioni sanitarie anche quella di osteopata, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'adozione, entro il 15/05/2018, la stipulazione - previa acquisizione del parere tecnico scientifico del Consiglio Superiore di Sanità - di un accordo con il quale stabilire l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti; e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'adozione, entro il 15/08/2018 - previa acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità - di un decreto che definisca l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;
- f. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito in data 05/11/2020 un Accordo (Rep. Atti 185/CSR) nel quale sono stati stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti della professione di osteopata, demandando ad un successivo accordo l'individuazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i

- criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto ministeriale ai sensi del citato art. 7 legge n. 3/2018;
- g. la Scuola si riserva di apportare ai propri regolamenti didattici tutte le modifiche che si rendessero necessarie alla luce della normativa che sarà come sopra adottata dai competenti organi.

Il presente Regolamento si uniforma al Regolamento dell'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia (AISO, ex Commissione Didattica del ROI).

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento didattico disciplina l'organizzazione del programma di formazione di tipo T2 per il conseguimento del Diploma di Osteopatia (D.O.) ed è conforme alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno 2026/2027 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.

3. Il Diploma di D.O. rilasciato dalla Scuola è un titolo di studio non riconosciuto legalmente in Italia, ma riconosciuto dall'associazione di categoria Registro degli Osteopati d'Italia.

4. Al termine del corso, gli studenti dovranno:

- a) attenersi alla disciplina in vigore nello stato nel quale intendono praticare la disciplina osteopatica e in particolare, qualora intendano esercitare in Italia la professione sanitaria di osteopata - espressamente prevista dall'art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ma la cui procedura di istituzione non è stata ancora completata - effettuare l'eventuale percorso formativo integrativo cui sarà subordinato il legittimo esercizio della professione, fermo restando che quest'ultima dovrà essere esercitata in piena sicurezza e senza rischio alcuno per gli utenti;
- b) astenersi da qualsiasi diagnosi, prescrizione o terapia di tipo medico, e non interferire con eventuali giudizi, diagnosi e cure mediche in atto;
- c) riconoscere i propri limiti nell'assistere l'utente e riconoscere l'esigenza di informare lo stesso circa l'opportunità di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche;
- d) non sottrarre per nessun motivo l'utente a diagnosi mediche e terapie sanitarie di comprovata efficacia;
- e) riconoscere e rispettare il dovere di astenersi da qualunque attività riservata a soggetti abilitati all'esercizio della professione medica.

5. Al termine del corso, inoltre, gli studenti dovranno:

- a) essere a conoscenza delle controindicazioni all'utilizzo di tecniche osteopatiche;
- b) inquadrare correttamente la disfunzione osteopatica sotto il punto di vista nosologico e nosografico, ovvero la capacità di utilizzare affermazioni scientificamente corrette e soprattutto prudenti che non possano andare incontro ad equivoci e malintesi, generando eccessi di aspettative nell'utenza e/o a produrre spinte consumistiche nell'opinione pubblica;
- c) mantenere il segreto su tutto ciò di cui viene a conoscenza durante la sua attività professionale;
- d) ottenere sempre il consenso scritto per il trattamento di qualsiasi dato personale.

6. La Scuola è esente da qualsivoglia responsabilità nel caso di mancata applicazione e osservazione, da parte degli studenti o ex tali, delle norme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. La scuola si impegna ad assicurare la competenza professionale del personale docente e la qualità del materiale didattico fornito.

8. Il superamento degli esami è condizionato dall'impegno e dalle capacità dei singoli studenti, che saranno valutati con modalità e criteri di cui al successivo art. 9.

Il mancato superamento di esami intermedi o dell'esame finale non potrà essere in alcun modo imputato alla Scuola.

Art. 2 - Crediti formativi

1. L'unità di misura della quantità di lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa, prescritta dal presente Regolamento didattico, per conseguire il titolo di studio di D.O. (Diploma di Osteopatia) rilasciato dalle Scuole di Osteopatia riconosciute dall'AISO, è il credito formativo.

2. Ogni credito formativo prevede un impegno e un carico di apprendimento complessivo di 30 ore da parte dello studente, suddivise tra didattica frontale (mediamente 40%) e studio autonomo ed individuale (mediamente 60%), salvo diverse disposizioni di cui ai commi successivi. Le 30 ore di lavoro si intendono comprensive:

- a) delle ore di lezione (didattica frontale, lezioni e didattica tutoriale svolta in cliniche, laboratori ma anche reparti assistenziali privati, ambulatori e strutture accreditate esterne);
- b) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione (studio individuale);
- c) delle ore spese dallo studente nelle altre attività curriculari previste dal presente Regolamento didattico (attività formative elettive, attività formative relative alla preparazione della tesi, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche).

3. Per ogni Corso di Insegnamento, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata secondo le seguenti modalità:

- a) per le attività formative di base caratterizzanti, affini e le altre attività curriculari il 50% dell'impegno orario complessivo, con un limite massimo di 20 ore, è riservato allo studio autonomo o assistito da tutori;
- b) per le attività formative professionalizzanti ad alto contenuto sperimentale o pratico (tirocinio clinico) al massimo il 25% dell'impegno orario complessivo è riservato all'approfondimento, individuale o collettivo.

Tipologia didattica	Didattica massima	Studio individuale	1 credito/ore
Lezione frontale	10 ore	20 ore	1/30 ore
Tirocinio clinico	25 ore	5 ore	1/30 ore
Didattica tutoriale	15 ore	15 ore	1/30 ore

4. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente al momento del superamento dell'esame di profitto previa attestazione degli obblighi di frequenza del corrispondente corso di insegnamento.

5. I crediti acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per otto anni consecutivi l'iscrizione al Corso di studi di Osteopatia o non abbia ottemperato per otto anni consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di otto anni scolastici consecutivi.

Art. 3 - Durata e organizzazione del corso

1. Il programma di formazione di tipo T2 in Osteopatia ha la durata di cinque anni.

2. Tutti i corsi si svolgono in lingua italiana. Nel caso di lezioni in lingua straniera, è assicurato un servizio di traduzione.

3. Ogni anno di corso inizia nel mese di novembre e termina nel mese di giugno dell'anno solare successivo. Il calendario prevede 35 giorni di lezione. È facoltà della scuola, a causa di motivi non imputabili alla stessa, variare i giorni di programmazione durante il corso dell'anno scolastico.

4. A partire dal 3° anno di corso, è previsto il tirocinio clinico che si effettua in orari extrascolastici.

5. Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.) lo studente deve acquisire 120 crediti (equivalenti a 1.940 ore di frequenza obbligatoria di cui almeno 250 ore da dedicare allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante in orari extrascolastici), articolati nel corso di cinque anni scolastici corrispondenti a un ammontare complessivo non inferiore a 175 giorni di didattica, escluse le giornate di esame e di pre-clinica.

6. Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.) lo studente deve aver frequentato tutti i corsi di insegnamento previsti e superato i relativi esami.

Art. 4 - Attività formative professionalizzanti

1. Lo studente, durante il percorso formativo, è tenuto ad acquisire specifiche professionalità in campo osteopatico. Tale *curriculum* professionalizzante prevede l'acquisizione di abilità teoriche, pratiche e cliniche che includano anche l'aver effettuato, durante il corso di studio, il trattamento osteopatico di numerosi casi pratici.

2. A tale scopo, dovrà svolgere un tirocinio clinico individuale; per la classe del corso di studio dell'ordinamento T2 sono previste 250 ore complessive di tirocinio clinico (10 crediti).

3. Il tirocinio clinico è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività manuali di tipo osteopatico, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale.

4. In ogni fase del tirocinio clinico lo studente è tenuto a operare sotto la responsabilità e supervisione di un Tutor.

5. Il tirocinio clinico è soggetto a verifica periodica da parte dei tutor ed è valutato per il 3° anno da una scheda che ripercorre il comportamento e la capacità dello studente ma senza propedeuticità per l'anno successivo. Per il 4° anno si terrà un esame di tecniche e cliniche complessivo che è propedeutico al passaggio all'anno successivo. Per il 5° anno l'esame interno coinciderà con l'esame di clinica e si concluderà con un giudizio finale di idoneità propedeutico per sostenere l'esame finale di D.O.

Il voto finale del tirocinio clinico è espresso in trentesimi ed è vincolante per l'ammissione all'esame D.O.

Art. 5 - Frequenza ai corsi

1. Il calendario delle lezioni per l'anno 2026/2027 prevede le seguenti date:

da mercoledì 18/11/2026 a domenica 22/11/2026

da mercoledì 16/12/2026 a domenica 20/12/2026

da mercoledì 20/01/2027 a domenica 24/01/2027

da mercoledì 17/02/2027 a domenica 21/02/2027

da mercoledì 17/03/2027 a domenica 21/03/2027

da mercoledì 14/04/2027 a domenica 18/04/2027

da mercoledì 12/05/2027 a domenica 16/05/2027

L'attività didattica si svolge a Roma presso la sede di via Angelo Bellani 45.

La direzione si riserva il diritto di variare i giorni di lezione, i temi dei singoli corsi e le sedi di svolgimento degli stessi.

2. La presenza di ciascuno studente sarà verificata dal docente del corso di cui è titolare. Il medesimo docente comunicherà l'elenco delle presenze alla segreteria il giorno stesso.

3. Lo studente è tenuto a presentarsi in aula prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo, anche lieve, il Docente titolare dell'insegnamento potrà, a sua discrezione, negare allo studente l'accesso all'aula. In tal caso lo studente sarà considerato assente. In caso di ripetute assenze non giustificate o di mancato rispetto degli orari di frequenza, il Direttore può disporre la sospensione dello studente dal corso.

4. Gli orari delle lezioni sono 9.00-11.00 e 11.15-13.00 per la mattina e 14.00-16.00 e 16.15-18.30 per il pomeriggio. La domenica iniziano alle 8.30 e terminano alle 16.30 e le pause sono dalle 10.30 alle 10.45 e dalle 12.30 alle 13.30.

In caso di entrata in ritardo ovvero di uscita anticipata, questa sarà calcolata come assenza in blocchi di almeno due ore. Pertanto, al di fuori delle pause stabilite dalla Scuola, le eventuali entrate in ritardo saranno conteggiate come almeno due ore di assenza se avvenute più di 15 minuti dopo l'inizio o la ripresa della lezione e le uscite in anticipo come almeno due ore di assenza se avvenute più di 15 minuti prima della fine della lezione o dell'inizio della pausa.

La domenica, le entrate in ritardo sono consentite non oltre le h. 10.30 (pausa mattutina).

5. Per poter sostenere l'esame di ciascuna unità didattica, lo studente deve aver frequentato almeno il 70% delle ore previste.

6. Laddove lo studente non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 70% delle ore previste per ciascuna unità didattica di un determinato anno, non potrà sostenere il relativo esame durante la sessione ordinaria di giugno.

7. Qualora lo studente non potesse sostenere gli esami relativi a più di una unità didattica, nel successivo anno viene iscritto, anche in soprannumero, come "ripetente" del medesimo anno di corso, con obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione. Si applica l'art. 9 commi 2, 3 e 4.

8. Le assenze per malattia dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato da un medico del SSN e in cui siano presenti timbro e firma autografa dello stesso. Il certificato in copia originale dovrà essere consegnato in Segreteria non oltre le 48 ore successive al/ai giorno/i di assenza.

9. In ogni caso, lo studente che, in totale e quindi comprendendo anche le assenze per malattia, superi il 50% di assenze per ciascuna unità didattica non sarà ammesso al relativo esame di fine anno.

10. Anche per il tirocinio clinico previsto per gli studenti di 4° e 5° anno di corso (propedeutico per il passaggio all'anno successivo o ai fini dell'ammissione all'esame per il D.O.) e per gli studenti di 3° anno di corso (ai fini della valutazione relativa al tirocinio), è richiesto l'ottenimento della frequenza minima fissata in questo caso al 90%.

11. In ogni caso, l'assenza dello studente dalle lezioni, giustificata o meno, non dà diritto allo studente ad alcun rimborso dei costi sostenuti per l'iscrizione alla scuola o per la frequenza di ciascun Corso.

12. È vietata la ripresa o la registrazione delle lezioni. In via eccezionale, il Direttore, con il consenso del docente, può autorizzare riprese o registrazioni di singole lezioni.

Art. 6 - Requisiti e domanda di ammissione

1. All'ordinamento T2 possono essere ammessi i candidati che siano in possesso di un titolo universitario rilasciato dalla facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. Gli studenti che discutono la tesi di laurea entro la sessione straordinaria dell'anno scolastico precedente a quello per cui si richiede l'iscrizione possono comunque anticipatamente iscriversi all'ordinamento T2, salvo l'obbligo di conseguire la laurea entro il suindicato termine, come requisito propedeutico necessario per poter continuare a frequentare l'anno di corso di osteopatia iniziato.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa, la copia del titolo di studio con relativo certificato di esami, la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione relativa al primo anno di corso, l'informativa e il consenso in ordine al trattamento dei dati personali sul modulo all'uopo predisposto dalla Scuola e debitamente sottoscritto dallo studente. Il presente Regolamento si intende accettato al momento della presentazione dei documenti necessari per l'iscrizione; una copia cartacea sarà sottoscritta dallo studente il primo giorno di lezione.

4. In parziale deroga a quanto previsto nel superiore comma 3, il Direttore Didattico può autorizzare l'iscrizione alla scuola anche in data successiva.

5. Gli studenti già iscritti al precedente anno di corso, dopo aver sostenuto con profitto gli esami previsti, sono automaticamente iscritti all'anno successivo laddove compilino il modulo di iscrizione ed effettuino il pagamento della retta annuale entro il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno solare di inizio del corso.

Art. 7 - Retta scolastica e pagamenti

1. L'ammontare della retta annuale dovuta da ciascuno studente per l'iscrizione alla scuola è determinato dalla direzione della scuola. Eventuali modifiche, in aumento o in diminuzione, dell'importo della retta avranno valore solo a decorrere dall'anno di corso successivo rispetto a quello nel quale sono state deliberate.

2. Per l'anno 2026/2027, l'importo della retta annuale per il 5° anno di corso è pari a € 3.790,00 + IVA da corrispondere in rate così suddivise: € 500,00 IVA inclusa all'atto di iscrizione e sette rate anticipate di € 589,11 IVA inclusa. Gli importi delle rate dovranno essere accreditati entro e non oltre le date indicate nel successivo comma 6 del presente articolo.

3. Il pagamento dell'intera retta annuale è dovuto ed è obbligatorio anche in caso di assenza a uno o più giorni di lezione.

4. Nella retta annuale di cui al comma 2 del presente articolo sono inclusi esami di fine anno relativi alla sessione ordinaria, polizza assicurativa annuale, tirocinio, esame globale di 4° anno, esami di 5° anno, preparazione e discussione tesi. Restano esclusi dalla retta annuale eventuali esami di seconda sessione (€ 200,00 + IVA).

5. Gli importi di ciascuna delle sette rate della retta annuale dovranno essere improrogabilmente accreditati non oltre le seguenti date:

- prima rata - 19/11/2026
- seconda rata - 17/12/2026
- terza rata - 21/01/2027
- quarta rata - 18/02/2027
- quinta rata - 18/03/2027
- sesta rata - 15/04/2027

settima rata - 13/05/2027

6. In caso di rinuncia agli studi, come da art. 12, o di trasferimento ad altra scuola accreditata AISO, lo studente è obbligato al pagamento delle rate scadute - di cui ai commi 2 e 8 del presente articolo - anteriori alla data della comunicazione di rinuncia che dovrà essere consegnata alla segreteria della Scuola secondo quanto indicato dal successivo art. 12.

Inoltre, non è prevista la restituzione di quanto versato dallo studente per l'iscrizione.

7. Nel caso in cui la rinuncia agli studi avvenisse dopo aver effettuato il pagamento in un'unica soluzione e avendo pertanto usufruito dello sconto del 5%, l'importo versato dallo studente non sarà rimborsato per nessun titolo e/o ragione.

Art. 8 - Verifica dell'apprendimento

1. All'interno di ciascun corso possono essere previste verifiche teorico-pratiche *in itinere*, per favorire l'apprendimento e un'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo. Le modalità di tali prove sono determinate dal Direttore, d'accordo con il Coordinatore del Corso Integrato.

Art. 9 - Esami

1. Il raggiungimento degli obiettivi dell'attività didattica è verificato e certificato, con riferimento a ciascun insegnamento, attraverso il superamento di esami. Tendenzialmente, per le materie affini o integrative (discipline mediche di rilevanza osteopatica e/o radiodiagnostica e/o materie cliniche), l'esame consiste in una prova orale e/o scritta. Per le discipline osteopatiche è prevista anche una prova pratica.

2. Gli esami di profitto possono essere sostenuti esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. Sono previste due sessioni di esame: la prima, ordinaria e obbligatoria, nel mese di giugno; la seconda, straordinaria, nel mese di settembre, cui, come previsto dal comma 12 del presente articolo, potranno accedere unicamente gli studenti che abbiano riportato una valutazione insufficiente nella sessione di giugno. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.

3. Per il 4° anno di corso sono previsti due esami: il primo, nel mese di giugno, verte sulle materie previste dall'anno di corso appena concluso ed è vincolante per accedere al secondo esame che, invece, ha lo scopo di verificare le conoscenze pratiche acquisite nei quattro anni e le capacità rivelatesi durante il tirocinio clinico in funzione dell'ammissione al 5° anno.

4. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di Insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta su un'apposita tabella di frequenza sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti delle singole discipline e/o dalla Segreteria.

5. La Commissione di Esame per le prove delle materie caratterizzanti è costituita da un docente e da almeno un testimone (assistente, componente della Segreteria della scuola che attesti la regolarità dell'esame). Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Coordinatore della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. Per le materie mediche è prevista la presenza del docente e di almeno uno studente dello stesso anno di corso dell'esaminando. Il superamento dell'esame, espresso in trentesimi, viene trascritto e firmato sul verbale dell'esame.

6. Possono entrare a far parte delle Commissioni di esami persone esterne alla Scuola, nominate dall'AISO su richiesta del Comitato per la Didattica della Scuola.

7. L'esame si considera superato laddove lo studente consegua una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione di insufficienza non viene riportata nel libretto degli studi e nel supplemento al diploma. È facoltativa la stampa e la conservazione del verbale.

8. In caso di superamento dell'esame, il suo esito viene inoltre trascritto nel certificato della carriera scolastica dello studente (supplemento al diploma) conservato dalla Segreteria della Scuola e rilasciato allo studente solo se richiesto al termine degli studi dal Direttore Didattico unitamente al diploma di D.O.

9. I verbali degli esami sono validi se firmati dai componenti della Commissione d'esame. Lo studente è tenuto a controfirmare il verbale alla conclusione della prova.

10. Requisiti minimi del verbale d'esame sono i seguenti: generalità del discente (nome, cognome e numero di matricola), materia, data, votazione espressa in trentesimi. Il verbale può essere conservato in forma cartacea o digitale (pdf).

11. Il voto d'esame è insindacabile. Lo studente che non sia soddisfatto della valutazione ricevuta ha la facoltà di richiedere alla Commissione di ripetere la prova di esame nella sessione successiva, versando il relativo contributo alla Segreteria. In tale ipotesi, sul verbale d'esame, sul certificato di carriera scolastica e sul libretto degli studi non viene riportata alcuna votazione. Sul solo verbale d'esame viene indicato che lo studente rifiuta la valutazione formulata dalla Commissione, chiedendo di sostenere nuovamente l'esame in altra sessione.

12. Gli esami per i quali lo studente abbia riportato una valutazione insufficiente nella sessione di giugno potranno essere ripetuti nella sessione di settembre, previo versamento alla Segreteria del relativo contributo.

13. In caso di non superamento degli esami scritti delle materie mediche nella prima sessione in cui saranno svolti, gli stessi potranno essere ripetuti per un massimo di ulteriori due volte nel corso di ciascun anno scolastico.

14. Il superamento di tutti gli esami scritti delle materie mediche è vincolante per l'ammissione al 5° anno.

Art. 10 - Passaggio all'anno successivo

1. Lo studente che non abbia superato uno solo degli esami previsti per l'anno di Corso entro la sessione di settembre può comunque essere iscritto all'anno successivo, fatto salvo l'obbligo di superare il suddetto esame prima della successiva sessione ordinaria. Il numero massimo di sessioni previste durante l'anno scolastico per gli esami non superati nelle precedenti sessioni è pari a due. Ciascuna delle eventuali sessioni aggiuntive prevede il versamento alla Segreteria del relativo contributo di € 150,00 + IVA.

In caso di non superamento dell'esame di cui sopra nelle due sessioni straordinarie aggiuntive previste, lo studente potrà sostenere nella sessione ordinaria esclusivamente gli esami le cui precedenti propedeuticità siano state superate. L'anno successivo dovrà iscriversi come ripetente con l'obbligo di superare tutti gli esami mancanti per passare all'anno successivo.

2. Laddove lo studente iscritto a un determinato anno di corso non riesca a superare più di uno degli esami previsti, l'anno successivo dovrà iscriversi al medesimo anno di corso, in qualità di ripetente.

3. Lo studente di 4° e 5° anno di corso deve avere il 90% di presenze di tirocinio clinico per il passaggio all'anno successivo o ai fini dell'ammissione all'esame per il D.O.

4. Lo studente di 3° anno di corso deve avere l'80% di presenze di tirocinio clinico per la relativa valutazione che seguirà.

5. Gli studenti iscritti a un anno di corso in qualità di ripetenti hanno la facoltà di richiedere l'anticipazione di Corsi di anni successivi laddove abbiano acquisito almeno il 70% dei crediti previsti per l'anno ripetuto.

6. L'autorizzazione all'anticipazione di Corsi può essere data dal Direttore Didattico, d'accordo con il docente interessato, compatibilmente con l'orario delle lezioni e con la progressione didattica degli insegnamenti.

Art. 11 - Esame finale

1. Le prove finali per il conseguimento del Diploma di Osteopatia consistono nel superamento di:

- a) una prima prova pratica (esame finale di tirocinio clinico) svolto di fronte a una commissione interna formata da docenti nominati dalla scuola;
- b) discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di eventuali correlatori davanti a una commissione di docenti;
- c) una seconda prova pratica (che permette l'iscrizione al ROI) sostenuta di fronte a una commissione formata da due commissari, uno interno e l'altro esterno e facente parte di una scuola appartenente all'AISO.

2. Il voto attribuito all'esito delle prove pratiche è determinato secondo i parametri dettati dall'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia.

3. Per essere ammesso a sostenere le prove finali per il conseguimento del diploma di D.O., lo studente deve:

- a) aver assolto agli obblighi di frequenza relativi a tutti i corsi di insegnamento previsti ed avere superato i relativi esami, compreso l'esame finale di superamento del tirocinio pratico professionalizzante;
- b) avere ottenuto, complessivamente, 120 crediti articolati in cinque anni di corso, avendo superato tutti gli esami previsti;
- c) avere consegnato alla Segreteria Studenti una copia della Tesi almeno 60 giorni prima dell'esame.

4. Gli esami pratici finali per il conseguimento del diploma di D.O. si svolgono indicativamente nei mesi di giugno/luglio e settembre/ottobre. È inoltre prevista un'ulteriore sessione entro l'anno solare, cui potranno accedere gli studenti che non abbiano superato l'esame svolto nella sessione ordinaria di settembre/ottobre. Si precisa che la seconda data è riservata esclusivamente a chi non ha superato l'esame nella prima sessione o a chi, non avendo potuto presentarsi per gravi e documentati motivi alla prima sessione, viene ammesso a quella successiva. In quest'ultimo caso, qualora gli studenti non superassero l'esame, dovranno sostenerlo di nuovo l'anno successivo.

5. L'argomento della tesi deve essere richiesto dallo studente e assegnato all'inizio del 4° anno di corso. La durata minima di una tesi compilativa viene stabilita in 12 mesi e quella di una tesi sperimentale (tesi curriculare) in 24 mesi. Ogni docente potrà seguire, di norma, per ogni anno, un massimo di 3 tesi.

Art. 12 - Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che, essendo stato iscritto al Corso di studi di Osteopatia, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere, a domanda, al medesimo Corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per iscriversi e frequentare corsi di studio presso scuole dell'AISO. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle quote d'iscrizione scolastiche.

3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, tramite l'apposito modulo da richiedere in Segreteria. La rinuncia è irrevocabile. Essa, comunque, non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al

medesimo Corso di studio. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal Direttore Didattico che accetta lo studente sulla base delle vigenti disposizioni in materia di mobilità studentesca di cui agli artt. 5.4 e 5.5 del Regolamento dell'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia.

Art. 13 - Trasferimenti

1. In materia di trasferimenti in entrata o in uscita si applicano le disposizioni degli artt. 5.4 e 5.5 del Regolamento dell'Associazione Italiana Scuole di Osteopatia.

2. In caso di trasferimento in uscita, precedentemente al passaggio ad altro istituto, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami previsti per gli anni di corso frequentati presso la Scuola di provenienza ed essere in regola con il pagamento della retta scolastica.

Art. 14 - Materiale didattico

1. La Scuola fornisce a ogni allievo materiale didattico di proprietà della Scuola stessa, eventualmente prodotto dai singoli docenti. Le dispense, in formato digitale, potranno essere visualizzate e scaricate dagli studenti attraverso il sito della scuola www.csot.it. Le credenziali per l'accesso all'area riservata del sito saranno comunicate all'atto dell'iscrizione o comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. Gli studenti possono richiedere al Dipartimento ricerca articoli pubblicati all'interno di riviste scientifiche inviando un'e-mail all'indirizzo ricerca@csot.it, indicando il titolo esatto e il link all'articolo come prima indicazione e il nome dell'autore e/o l'anno di pubblicazione come ulteriori indicazioni. Il Dipartimento soddisferà le richieste degli studenti nel minor tempo possibile.

3. Gli studenti sono tenuti a conservare con diligenza e a tenere in buono stato di manutenzione il materiale didattico di proprietà della scuola.

Nel caso di danneggiamenti al materiale didattico, al materiale di laboratorio, ad arredi e a suppellettili, ad attrezzature e strutture scolastiche, alla biblioteca e a ogni proprietà dell'istituzione scolastica, è previsto che il responsabile provveda al relativo risarcimento sulla base del danno accertato e nel termine che viene stabilito dalla Direzione.

Agli studenti è fatto divieto di divulgare o consegnare a terzi, in tutto o in parte, il materiale didattico fornito, anche se destinato all'uso personale degli stessi. È vietata, altresì, la duplicazione del materiale didattico consegnato. Le violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla legge - civile e penale - in materia.

4. Sono a disposizione degli studenti modelli anatomici che devono essere utilizzati nelle classi solamente durante le lezioni.

Art. 15 - Tirocinio clinico

La frequenza al tirocinio clinico è obbligatoria per tutti gli studenti dal 3° al 5° anno.

La Direzione Didattica mette a disposizione degli studenti il documento per il tirocinio clinico come guida e dispensa affinché possano avere un supporto scritto di riferimento.

Art. 16 - Assicurazione

La scuola è assicurata nei confronti di ogni studente durante le lezioni in presenza dei docenti.

Include inoltre nella propria retta annuale una polizza assicurativa RCT, che cautela ciascuno studente

esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività didattica con esercitazioni osteopatiche pratiche sia in ambito scolastico (sui propri compagni e/o insegnanti durante i corsi) che extrascolastico. Quest'ultimo ambito comprende tirocini ed esercitazioni e/o prestazioni (nell'ambito delle tecniche osteopatiche apprese) non remunerati, ma comunque assoggettati a fatturazione come gratuiti (con finalità di formazione e orientamento professionale), esperiti c/o ospedali, cliniche, ASL e simili strutture esterne ed estranee alla scuola stessa.

È comunque consigliabile che ogni studente si cauti individualmente con un'assicurazione RCT per la pratica professionale dell'osteopatia.

Art. 17 - Comunicazioni

All'atto dell'iscrizione o comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, ogni studente riceverà i dati per accedere all'area riservata del sito della scuola www.csot.it. Tutte le comunicazioni della Segreteria e della Direzione saranno inserite nel suddetto sito e saranno considerate a tutti gli effetti come documenti ufficiali. Gli studenti sono pertanto tenuti a consultare regolarmente il sito.

Gli studenti sono tenuti inoltre a comunicare un indirizzo di posta elettronica valido.

Art. 18 - Rapporti con la Scuola

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e le istruzioni impartite dal Direttore Didattico e da ciascun docente.

2. Il comportamento degli studenti deve essere sempre improntato a diligenza e decoro, e al massimo rispetto nei confronti della scuola e dei colleghi.

3. Laddove uno studente non ottemperi a disposizioni contenute nel presente Regolamento o impartite dal Direttore Didattico, ovvero in ogni caso in cui la condotta dello studente risulti altrimenti pregiudizievole per la scuola e/o per il regolare andamento dei corsi, lo stesso Direttore Didattico può prendere provvedimenti disciplinari.

4. I provvedimenti disciplinari consistono, a seconda della gravità dell'infrazione o del danno, anche solo potenziale, che ne deriva:

- a) nella censura orale;
- b) nella censura scritta, annotata nella cartellina personale dello studente;
- c) nella sospensione da uno o più Corsi di lezione;
- d) nella sospensione da una o più Sessioni di esame;
- e) nella espulsione dalla Scuola.

5. Nel caso di irrogazione di sanzioni disciplinari, lo studente non ha mai diritto a vedersi rimborsato quanto già corrisposto alla scuola per la retta, per la frequenza delle lezioni o per sostenere esami.

6. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore Didattico, previa audizione dello studente interessato. Nel caso di cui al superiore comma 4, lettere b), c), d) ed e) la sanzione è irrogata mediante comunicazione scritta consegnata allo studente nei locali della Scuola, ovvero inviata allo stesso nel domicilio comunicato alla Scuola.

7. Avverso la sanzione disciplinare irrogata lo studente può proporre ricorso al Comitato per la Didattica, nel termine di giorni 10 dalla irrogazione della stessa. Lo studente si impegna ad accettare la decisione del Comitato per la Didattica e ad ottemperare alla stessa.

Art. 19 - Procedure per reclami

1. Gli studenti di ogni anno di corso devono eleggere due rappresentanti di classe che svolgono il ruolo di portavoce dei colleghi e partecipano alle riunioni con la Direzione Didattica e la Segreteria per discutere sulle esigenze organizzative e/o didattiche o per esporre eventuali reclami.

2. Al fine di monitorare il buon andamento delle lezioni, è richiesto agli studenti di compilare in maniera anonima un questionario di gradimento di dieci domande nel quale è inoltre previsto uno spazio per commenti e/o reclami.

3. Tutti gli studenti possono inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica segreteria@csot.it per inoltrare reclami in caso di insoddisfazioni.

Art. 20 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie comunque derivanti dalla interpretazione e applicazione del presente Regolamento, o comunque attinenti alla iscrizione di ciascuno studente alla Scuola e alla partecipazione alle relative attività

didattiche e di valutazione, sono devolute alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Presidente di Arbitra Camera.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 824 *bis* c.p.c., l'arbitro unico definirà la controversia mediante determinazione contrattuale. Le spese dell'arbitrato sono interamente anticipate dalla parte che introduce il procedimento. L'arbitro pronuncerà secondo diritto.

Il presente regolamento è stato redatto a Roma in data 17/07/2026.

Io sottoscritta/o _____, nata/o a _____ (____), il
_____, cell. _____, e-mail _____, dichiaro di
aver preso visione, conoscere e accettare nella sua interezza il presente Regolamento didattico valido per
l'anno 2026/2027.

Roma, lì _____

Firma _____

Dichiaro inoltre di approvare specificamente le previsioni regolamentari di seguito specificate:

- commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 - Disposizioni generali;
- commi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 5 - Frequenza ai corsi;
- contenuto dell'art. 7 - Retta scolastica e pagamenti;
- contenuto dell'art. 9 - Esami;
- contenuto dell'art. 10 - Passaggio all'anno successivo;
- contenuto dell'art. 12 - Sospensione e rinuncia agli studi;
- comma 3 dell'art. 14 - Materiale didattico;
- contenuto dell'art. 18 - Rapporti con la Scuola;
- contenuto dell'art. 19 - Procedure per reclami;
- contenuto dell'art. 20 - Clausola compromissoria.

Roma, lì _____

Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL Reg. Eur. 679/2016 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. Eur. 679/2016, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati dal CSOT srl per finalità connesse all'attività (finalità amministrative, contabili, operative, attività promozionali o di ricerca scientifica del CSOT). In qualunque momento Lei potrà, a norma dell'art. 13 del Reg. Eur. 679/2016, accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento degli stessi, o anche revocare il presente consenso, nonché porre reclamo presso l'Autorità Nazionale di Controllo. L'utilizzo dei dati è concesso gratuitamente.

Letta l'informativa, dichiaro di prestare il consenso.

Roma, lì _____

Firma _____